



COMUNE DI FIAVÈ

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 8 DEL 01/02/2022 della Giunta Comunale

Oggetto: Servizio pubblico di acquedotto: determinazione tariffe per l'erogazione di acqua potabile a valere dall'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **01 - uno** - del mese **febbraio** alle ore **08:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Nicoletta Aloisi**

Assiste **Il Segretario comunale, Merli Giorgio**

ALOISI NICOLETTA	Sindaco	Presente
CALVETTI LUCA	Assessore	Presente
FRUNER LUCIO	Assessore	Presente
ZAMBOTTI ARIANNA	Assessore	Presente
ZANONI FRANCESCA	Vicesindaco	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Nicoletta Aloisi** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 11.03.2021 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2022-2023 e relativa documentazione;

- con deliberazione della Giunta comunale n 16 dd 22.03.2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2021 – 2023;

- il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale dd. 16.11.2021 dispone che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei Comuni, relativo all'esercizio finanziario 2022, è posticipato al 31 marzo 2022, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre stabilisce che in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del predetto termine, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento;

- ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Visto l'articolo 163 del TUEL, così come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014 il quale dispone in particolare:

- al comma 1 che "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";

- al comma 5 che "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza) per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti (cosiddetti impegni pluriennali) e dell'importo del fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Precisato che il Comune di Fiavé risulta pertanto in esercizio provvisorio fino all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, di cui all'art. 163 del T.U.E.L. e

Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, ricorrendo inoltre la causa di esclusione dal limite dei dodicesimi di cui alla lett. c) del punto precedente.

Relazione.

Premesso che:

- la Giunta provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n. 110 del 15.01.1999, n. 7452 del 26.11.1999, n. 3413 del 22.12.2000, n. 2516 del 28.11.2005 e n. 2819 del 22.12.2006, ha approvato e modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;

- con deliberazione n. 42 di data 28.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, a valere dal 1° gennaio 2007, l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto e le conseguenti tariffe per l'erogazione del servizio pubblico di acquedotto;

- con deliberazione n. 04 di data 30.03.2017 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la distribuzione e la fornitura di acqua potabile.

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2437 del 09.11.2007 ha approvato il "Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto" il quale, oltre a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni succedutesi nel tempo, ha introdotto alcune novità, tra le quali la facoltà di differenziare l'entità della quota fissa tra utenze civili domestiche e non domestiche mediante l'utilizzazione di parametri variabili crescenti tra 1 e 4.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2022 il coefficiente pari a 1,00 per determinare la quota fissa riferita agli usi non domestici, considerando che le utenze non domestiche del Comune di Fiavè sono per la gran parte ad uso "orto e giardino" e per il loro utilizzo è già prevista l'applicazione della "tariffa base unificata", più onerosa rispetto alla "tariffa agevolata" prevista normalmente per le utenze domestiche. Inoltre non si vogliono penalizzare ulteriormente le attività economiche presenti sul territorio, considerando che sarà comunque necessario ritoccare la tariffa nella parte variabile per il progressivo calo dei consumi registrato nel triennio.

Visto il combinato disposto di cui all'art. 9 della L.P. 15.11.1993, n. 36 (norme in materia di finanza locale) e al T.U. di cui alla deliberazione provinciale n. 2437/2007, il quale stabilisce che a partire dall'esercizio 2008 è obbligatoria la copertura integrale dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto.

Preso atto che, in base al citato T.U. approvato con deliberazione provinciale n. 2437/2007, alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale ed il prospetto dei consumi.

Considerato che per la fattispecie "fontane pubbliche" la normativa provinciale prevede la possibilità di determinare una tariffa gratuita e valutata l'opportunità di accogliere tale disposizione.

Ritenuto di mantenere anche per l'anno 2022 lo stesso modello tariffario adottato con la deliberazione consiliare n. 42/2006, adeguandolo solamente negli aspetti gestionali di cui al sopraccitato T.U.

Presa visione dell'allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riporta il piano dei costi relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022 dalla quale emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio acquedotto per l'anno 2022 risultano essere pari ad € 43.230,76 (€ 29.441,76 costi fissi ed € 13.789,00 costi variabili);

- per garantire la copertura integrale dei costi presunti per l'anno 2022 risulta necessario assicurare, quindi, un gettito complessivo pari a circa € 43.234,43 (vedi tabella B);

- la quota fissa di tariffa per le utenze domestiche, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi, risulta essere pari a € 22,13 e la tariffa base unificata è di € 0,20;

- la quota fissa di tariffa per le utenze non domestiche, necessaria per garantire la copertura dei costi fissi, applicando il peso 1,00 come sopra specificato, risulta essere pari a € 22,13 e la tariffa base unificata è di € 0,20;

- la quota fissa di tariffa applicabile alle utenze relative all'abbeveramento animali, necessaria per garantire l'intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 11,07 mentre la tariffa è unica pari ad € 0,10.

Stimando per l'anno 2022, sulla base del dato accertato relativo all'ultimo triennio, tenendo conto in particolare dei minori consumi dell'utenza non domestica ex caseificio e delle attività di alberghi/ristorazione, nonché dei maggiori consumi delle utenze domestiche registrati in periodo di pandemia Covid, pertanto il consumo totale annuo di acqua stimato per dar origine alle tariffe sarà pari a mc 147.700, il quale dovrà essere suddiviso nelle relative categorie d'uso e nei relativi scaglioni previsti (uso domestico, uso non domestico, abbeveramento animali, bocche antincendio).

Presa visione delle allegare tabelle B e C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, rispettivamente per le annualità 2022 e 2021, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi, mentre per il 2020 il consuntivo da ultimo elenco bollette emesse.

Riscontrata l'effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di determinare a partire dall'anno 2022 le tariffe del servizio acquedotto secondo le modalità sopra indicate e al fine di raggiungere l'integrale copertura dei costi previsti.

Preso atto, in particolare, che un livello stabile dei costi, delle utenze allacciate, sia domestiche che non domestiche, e dei consumi registrati nell'ultimo triennio come sopra specificato, fa mantenere sostanzialmente invariate le tariffe rispetto all'anno precedente. Infatti la "tariffa base", per entrambe le utenze domestiche e non domestiche, rimane pari a 0,20 € a mc., quella agevolata utenze domestiche (fino a 150 mc.) a 0,15 € a mc e quella I° scaglione (oltre i 400 mc.) a 0,29 € a mc., mentre per le utenze non domestiche la tariffa I° scaglione (da 401 a 1.000 mc) rimane pari a 0,24 € a mc e quella II° scaglione (oltre 1.000 mc) a 0,33 € a mc. Infine la quota fissa delle utenze domestiche e non domestiche, passa da € 22,01 ad € 22,13, mentre quella delle utenze per abbeveramento animali, passa da € 11,01 a € 11,07.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale dd. 16.11.2021 il quale dispone che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei Comuni, relativo all'esercizio finanziario 2022, è uniformato a quello stabilito dalla normativa nazionale, derogando in questo

modo al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre stabilisce che in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del predetto termine, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno dd. 24.12.2021 con il quale viene disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31 marzo 2022.

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, tassativamente entro il nuovo termine (31/03) e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e trovare applicazione dall'1.1.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

premesse quanto sopra;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto del Comune di Fivavé;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Fivavé, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 23.07.2018;

acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018, N. 2; stante l'urgenza di determinare per l'anno 2022 le tariffe del servizio acquedotto, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024.

rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di determinare, per le motivazioni specificatamente riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la seguente strutturazione e le seguenti tariffe (I.V.A. esclusa) per l'erogazione di acqua potabile:

a) Tariffe per uso domestico:

▪ da 0 a 150 m ³ /anno	tariffa agevolata.....	Euro/m ³ 0,15
▪ da 151 a 400 m ³ /anno	tariffa base.....	Euro/m ³ 0,20
▪ oltre i 400 m ³ /anno	tariffa I° scaglione	Euro/m ³ 0,29

b) Tariffe per uso non domestico:

▪ da 0 a 400 m ³ /anno	tariffa base.....	Euro/m ³ 0,20
▪ da 401 a 1.000 m ³ /anno	tariffa I° scaglione	Euro/m ³ 0,24
▪ oltre 1.000 m ³ /anno	tariffa II° scaglione	Euro/m ³ 0,33

c) Tariffa per attività abbeveramento animali:

▪ tariffa unica.....	Euro/m ³ 0,10
----------------------	---------------------------------

d) Tariffa per fontane pubbliche: Euro/m³ **0,00**

e) Quota fissa per utenza DOMESTICA: per ogni misuratore Euro **22,13**

f) Quota fissa per utenza NON DOMESTICA: per ogni misuratore Euro **22,13**

g) Quota fissa per abbeveramento animali: per ogni misuratore..... Euro **11,07**

2 di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dall'allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. preso atto delle allegate tabelle B e C e D, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riportano, rispettivamente per le annualità 2022 e 2021, il piano dei ricavi e il prospetto dei consumi, mentre per il 2020 il consuntivo da ultimo elenco bollette emesse;

4. di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, al Servizio Finanza Locale, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2022-2024;

5 di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

6 di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

7 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;

8 Si prende atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

9 di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

h) di specificare inoltre che:

- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato B	Tabella acquedotto unita.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	27/01/2022
(FA3944D0B3C2EBD048444C9E02A2819DB50FC8C8D55186815F93444BF8772B4C)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAF_2022_6.rtf	PARERE	27/01/2022
(9C1D94194048703FCDEA89A531843DD1312B9F73BF1F8E65711C620303D1A39F)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAF_2022_6.rtf	PARERE	27/01/2022
(9E33229779F68A93D15E1F1C33517BECFF921C07382C10D353EE16A89A460585)			

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco,
F.to Nicoletta Aloisi**

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 01/02/2022 al 11/02/2022, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 01/02/2022

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 01/02/2022

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 01/02/2022

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**

